



*Prefettura di Taranto*  
*Ufficio territoriale del Governo*



## ***PROTOCOLLO DI LEGALITÀ***

***ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della  
criminalità organizzata relativamente agli interventi  
urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione  
di Taranto e delle opere connesse***



*Prefettura di Taranto*  
*Ufficio territoriale del Governo*

## PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

**AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI URGENTI DI BONIFICA, AMBIENTALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI TARANTO E DELLE OPERE CONNESSE**

### PREMESSO

che con Protocollo di intesa sottoscritto a Roma il 26 luglio 2012 tra il Ministro dell'Ambiente, il Presidente della Regione Puglia, il Presidente della Provincia ed il Sindaco di Taranto sono stati predisposti interventi per "condividere e rivedere la complessiva strategia di bonifica dell'intero sito di Taranto al fine di individuare modalità di intervento più efficaci e certe nei loro obiettivi e nei tempi di approvazione e realizzazione" per un importo complessivo di 119.000.000 euro;

che l'intervento per la realizzazione delle bonifiche ambientali si articola, come indicato nel citato *Protocollo*, tra l'altro, nelle seguenti Opere (in seguito indicate come "Opere"):

- 1) bonifica e messa in sicurezza permanente dei sedimenti contaminati da PCB nel Mar Piccolo;
- 2) messa in sicurezza e bonifica della falda superficiale SIN Taranto;
- 3) messa in sicurezza e bonifica dei suoli contaminati del Quartiere Tamburi;
- 4) messa in sicurezza delle aree PIP del Comune di Statte;

che con decreto-legge 7 agosto 2012, n.129, convertito senza modificazioni dalla legge 4 ottobre 2012, n.171, sono state emanate disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della Città di Taranto ed è stata prevista la nomina di un Commissario Straordinario autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'art. 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n.67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n.135 e successive modificazioni;



*Prefettura di Taranto*  
*Ufficio territoriale del Governo*

che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013 l'Ing. Alfio Pini, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stato nominato Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, di seguito indicato come "Commissario Straordinario";

**RILEVATO**

che si rende necessario, al fine di evitare tentativi di ingerenza criminale, porre in essere ogni misura atta a fronteggiare nelle procedure di appalto e attività cui si riferisce il presente *Protocollo* l'azione delle organizzazioni malavitose, con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive poste in essere dalle Forze di Polizia, compresi i poteri di accesso e di accertamento previsti dall' art. 93 del D. L.vo 6 settembre 2011, n. 159;

che un valido strumento per incidere sul fenomeno sopra delineato si è dimostrato quello dei *Protocolli di legalità*, la cui stipula è stata prevista dal Decreto Interministeriale 14 marzo 2003, e s.m.i., in relazione agli artt. 9, comma 3, lett. e) e 15, comma 5, del D. L.vo n. 190/2002 (confluiti negli artt. 176 e 180 del Decreto L.vo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici"), insieme alla costituzione di una rete di monitoraggio di infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa;

**RITENUTO**

che il risanamento ambientale e la riqualificazione della provincia di Taranto non debbano essere negativamente condizionati ed ostacolati da eventuali fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata che verrebbero, fra l'altro, a turbare la libera capacità di impresa nonché gli equilibri del mercato e della concorrenza;

che un'efficace attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata deve prevedere necessariamente misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che si frappongono al libero dispiegarsi dell'iniziativa economica ed imprenditoriale;



*Prefettura di Taranto*  
*Ufficio territoriale del Governo*

che pertanto, occorre predisporre adeguati strumenti ed interventi volti a conseguire un'efficace azione di deterrenza dei comportamenti illeciti nelle varie fasi dell'opera in argomento;

**CONSIDERATO**

che l'esecuzione dei lavori è ricadente nel territorio della provincia di Taranto sicchè l'autorità competente in materia di sicurezza, di cui al richiamato art. 176 del Codice dei Contratti, è da individuare nella Prefettura di Taranto, di seguito indicata "Prefettura");

che è volontà delle parti applicare, allorquando saranno approvate, le linee guida che il C.I.P.E. adotterà in tema di monitoraggio finanziario ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

**La Prefettura, il Commissario Straordinario, il Presidente della Regione Puglia, il Commissario Straordinario della Provincia, il Sindaco di Taranto, il Sindaco di Statte, il Presidente dell'Autorità Portuale convengono quanto segue:**

**ART. 1**

**Ambito di applicazione**

1. In attuazione del presente *Protocollo* e nelle modalità ivi previste, il Commissario Straordinario, nell'esercizio dei compiti di alta sorveglianza allo stesso attribuiti in ordine alla realizzazione delle opere connesse agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto (di seguito anche "Opere"), ha il compito di garantire nei confronti della Prefettura e delle Forze di Polizia il flusso informativo dei dati afferenti le imprese che, a qualsivoglia titolo, partecipino al ciclo di realizzazione di dette Opere.
2. Il Commissario Straordinario, per mezzo dei suoi Uffici e nelle modalità di cui al successivo articolo 3, fornisce alla Prefettura che, con il presente *Protocollo*, assume apposita funzione di coordinamento, i dati riguardanti le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari e manageriali, ed eventuali relative variazioni, coinvolte, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione



*Prefettura di Taranto*  
*Ufficio territoriale del Governo*

- delle Opere. E' fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori e licenziatari di Stato.
3. L'obbligo di conferimento dei dati di cui al precedente comma e di inoltro della richiesta di informazioni antimafia sussiste relativamente:
- a) agli affidamenti, di qualsiasi natura, conclusi dal Commissario Straordinario, sulla base del piano degli affidamenti;
  - b) ai subcontratti, di qualsiasi natura, per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dal Commissario Straordinario ed indicati nel piano degli affidamenti;
  - c) ai sub-contratti, di qualsiasi natura, autorizzati dal Commissario Straordinario e conclusi dall'affidatario;
  - d) ai sub-contratti, di qualsiasi natura, autorizzati dal Commissario Straordinario e conclusi dal sub-affidatario (diretto o indiretto).
4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche per le prestazioni di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata e, in particolare, per le tipologie di prestazioni di seguito elencate a puro titolo esemplificativo, affidate dal Commissario Straordinario o sub-affidate dal terzo affidatario:
- I. trasporto di materiali a discarica;
  - II. trasporto e smaltimento di rifiuti;
  - III. fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti;
  - IV. acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito per movimento terra;
  - V. fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
  - VI. fornitura e/o trasporto di bitume;
  - VII. noli a freddo di macchinari;
  - VIII. noli a caldo;
  - IX. forniture di ferro lavorato;
  - X. fornitura con posa in opera e noli a caldo, qualora il subcontratto non debba essere assimilato al sub-appalto ex art. 118, comma 11, del D.L.vo n. 163/2006;
  - XI. autotrasporti;
  - XII. guardiania di cantieri;
  - XIII. servizi di mensa ed alloggiamento del personale.
5. Fatto salvo quanto sopra e indipendentemente dalla richiesta di informazioni antimafia, la Prefettura, segnatamente alle tipologie di servizi e forniture di cui al precedente comma 4, ha facoltà di eseguire nei confronti dei soggetti di impresa, che hanno sede o residenza nella provincia, accertamenti preliminari concernenti eventuali situazioni relative a tentativi

*[Handwritten signatures and initials]*

4 *[Handwritten mark]*



*Prefettura di Taranto*  
*Ufficio territoriale del Governo*

- di infiltrazione mafiosa. La Prefettura comunica, tempestivamente, all'Ufficio del Commissario Straordinario gli esiti degli accertamenti di cui trattasi.
6. Il Commissario Straordinario, con l'adesione al presente *Protocollo* e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione delle Opere, condividendo l'opportunità di rafforzare tale attività con un adeguato sistema sanzionatorio, si impegna a far inserire nei contratti con gli appaltatori, apposita clausola con la quale questi ultimi assumono l'obbligo di fornire al Commissario Straordinario, prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei sub contratti, i dati relativi alle società ed alle imprese sub-appaltatrici e/o sub-affidatarie coinvolte, a qualunque titolo, nell'esecuzione delle Opere. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese appaltatrici accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente *Protocollo*, compresa:
- a) la possibilità di applicazione di una sanzione pecuniaria, determinata nella misura fissa del 2% dell'importo del contratto, laddove non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni ivi previste;
  - b) la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati e/o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese affidatarie;
  - c) la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi indicati nel successivo articolo 2;
  - d) l'impegno, da parte delle imprese coinvolte, a qualunque titolo, nella realizzazione dei lavori, a denunciare eventuali tentativi di estorsione.
7. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e manageriali delle imprese coinvolte, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle Opere ed alle variazioni di tali assetti, fino al completamento dell'Opera medesima. Il conferimento dei dati deve essere eseguito nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario.
8. Tutte le comunicazioni dei dati e delle certificazioni di cui al presente *Protocollo* avvengono con utilizzo di PEC allo scopo dedicata dai Sottoscrittori e dai destinatari di cui al precedente comma 1.

Ally lu



5

4





*Prefettura di Taranto*  
*Ufficio territoriale del Governo*

**ART. 2**  
**Disciplina dei controlli antimafia**

1. Ai fini del rilascio delle informazioni previste dall'articolo 91 del citato D.Lgs. n. 159/2011 ed in attuazione del presente *Protocollo*, il Commissario Straordinario comunica i dati alla Prefettura, prima di procedere alla stipula dei contratti e/o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere alla autorizzazione dei sub-affidamenti di cui al precedente articolo 1, comma 3, lettere b), c) e d).
2. Il Commissario Straordinario, richiede alla Prefettura, l'"informazione antimafia" allegando a detta richiesta:
  - a) i dati di cui al richiamato articolo 91, comma 4;
  - b) un originale, in corso di validità, del certificato della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura) relativo alla società o ditta individuale con la quale si intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento o relativamente alla quale si intende concedere l'autorizzazione all'affidamento di un sub-contratto.
3. Laddove il soggetto con cui si intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento o relativamente al quale si intende concedere l'autorizzazione all'affidamento di un sub-contratto sia una società di capitali, dovrà essere, altresì, allegata alla richiesta una dichiarazione del Legale Rappresentante della detta società, ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e, nei casi in cui una società di capitali risulti possessore di quote o azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, sino a risalire ad una persona fisica.
4. In attuazione del presente *Protocollo*, il Commissario Straordinario si impegna ad acquisire dalla Prefettura, preventivamente alla stipula di ogni strumento contrattuale e indipendentemente dal relativo importo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11, le informazioni antimafia sul conto delle imprese partecipanti, a qualsiasi titolo, nella realizzazione delle Opere ed aventi sede legale anche al di fuori della provincia. L'inserimento nelle c.d. "White list" delle imprese previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.164 del 15 luglio 2013, è equipollente al rilascio della informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa è conseguita. Sicchè la verifica dell'attualità dell'iscrizione tiene luogo dell'informazione antimafia che, in tal caso, non dovrà essere richiesta.

*Ag m f J R i*

*u*



*Prefettura di Taranto*  
*Ufficio territoriale del Governo*

5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 2, così come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 218 del 2012, la Prefettura rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, la Prefettura ne dà comunicazione, senza ritardo, agli Uffici del Commissario Straordinario e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni.
6. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura al Commissario Straordinario ed è immesso, a cura degli Uffici di quest'ultimo, nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo articolo 3, nella sezione appositamente dedicata.
7. Qualora, a seguito delle verifiche, condotte dalla competente Prefettura, emergessero elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o nelle imprese partecipanti, a qualunque titolo, alla realizzazione delle Opere, il Commissario Straordinario non può stipulare il contratto, concludere l'affidamento o procedere all'autorizzazione dei subcontratti.
8. Decorsi i termini di cui al precedente comma 5 ovvero nei casi d'urgenza previsti dall'articolo 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, previa comunicazione alla Prefettura delle motivazioni d'urgenza, se del caso certificate dal Direttore dei Lavori, è possibile procedere anche in assenza delle informazioni della Prefettura.
9. Ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 92, comma 3, in attuazione del presente *Protocollo*, il Commissario Straordinario si impegna ad inserire nei contratti ed a far sì che l'affidatario o fornitore inserisca nei relativi sub-contratti, apposita clausola di gradimento in forza della quale, nel caso che le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del citato D.Lgs. n. 159/2011, rilasciate, in attuazione del presente *Protocollo*, abbiano dato esito interdittivo, il contratto stesso è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto o del sub-contratto stesso, da versare in apposito fondo, istituito presso il Commissario Straordinario, destinato a finanziare interventi finalizzati alla sicurezza antimafia dell'opera, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Prefettura.
10. Per i contratti, gli affidamenti, sub-affidamenti stipulati o conclusi, il Commissario Straordinario, nel caso riceva una certificazione ostativa, effettua, senza ritardo, ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola di cui al precedente comma.
11. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi altra

 7



*Prefettura di Taranto*  
*Ufficio territoriale del Governo*

condizione e modalità di esecuzione. Fanno eccezione le acquisizioni di materiale di consumo di pronto reperimento per ogni singolo fornitore fino all'importo complessivo (trimestrale) di euro 5.000 (cinquemila/00) fermo restando, anche per tali acquisizioni, l'obbligo di conferimento dei dati di cui al precedente articolo 1.

12. Come stabilito nel precedente articolo 1, comma 2, il regime delle informazioni antimafia è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla cd. "Filiera di imprese" come definita dall'articolo 6 del D.L. 12 novembre 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

**ART. 3**  
**Banca dati**

1. Ai fini dell'applicazione del presente *Protocollo*, le Parti Firmatarie si avvalgono di una Banca Dati che, per tutta la durata delle Opere, consente il monitoraggio:
  - a. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano le Opere;
  - b. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle Opere, nel rispetto del principio di tracciabilità di cui all'articolo 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
  - c. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
  - d. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati.
2. In un'apposita sezione della Banca Dati denominata "Anagrafe degli esecutori", sono immessi, a cura dell'Ufficio del Commissario Straordinario, i dati identificativi determinati ai sensi del provvedimento C.I.P.E. n.58/2011. Tali dati riguardano gli operatori economici della "filiera" partecipanti, a qualunque titolo, all'esecuzione delle Opere comprensivi, peraltro, dei dati essenziali riferibili al tracciamento finanziario di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Tale Anagrafe contiene, oltre agli esiti di cui al precedente articolo 2 comma 6, le seguenti informazioni essenziali:
  - a. individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico;
  - b. tipologia e importo del contratto e sub-contratto;
  - c. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale nonché relative al direttore tecnico;

 8





*Prefettura di Taranto*  
*Ufficio territoriale del Governo*

- revoca dell'affidamento o alla risoluzione del contratto o subcontratto come stabilito nel precedente articolo 1, comma 6, lettera b).
6. La Banca Dati, avvalendosi anche di sistemi informatici avanzati, sarà alimentata *online* dall'Ufficio del Commissario Straordinario.
  7. L'accesso è consentito, non solo al medesimo Commissario ed alla Prefettura ma esteso, anche, ai diversi soggetti istituzionali interessati alle attività di monitoraggio (Forze di Polizia ed eventualmente altri).
  8. Per lo svolgimento dei compiti del Commissario Straordinario e degli Enti competenti in materia ambientale la Banca dati deve, tra l'altro, raccogliere, anche in una eventuale apposita sezione, i dati relativi alla gestione, recupero e smaltimento dei rifiuti ed, in particolare:
    - a. l'anagrafica dei soggetti muniti delle autorizzazioni necessarie alla gestione dei rifiuti e incaricati dall'impresa appaltatrice;
    - b. le autorizzazioni necessarie alle operazioni di gestione, recupero e smaltimento dei rifiuti;
    - c. la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti al fine di verificare il corretto assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;
    - d. annotazioni relative a modifiche intervenute in fase di realizzazione delle Opere rispetto a quanto dichiarato dall'impresa appaltatrice nel Piano relativo alla gestione, recupero e smaltimento dei rifiuti.
  9. L'Ufficio del Commissario Straordinario si impegna a comunicare, senza ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo, fino al completamento dell'opera, alla tempestiva segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari e manageriali di tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nella realizzazione delle Opere.

**ART. 4**

**Regolarità degli accessi nei cantieri**

1. Ai fini dell'applicazione del presente *Protocollo*, trova attuazione il "Piano di Controllo Coordinato del Cantiere e del Sub-Cantiere" la cui gestione è di competenza del Commissario Straordinario ed il cui controllo è assegnato alla Prefettura ed alle Forze dell'Ordine.
2. L'Appaltatore individua un Referente di Cantiere il quale trasmetterà, puntualmente, con cadenza settimanale, entro le ore 18.00 del venerdì il c.d.



*Prefettura di Taranto*  
*Ufficio territoriale del Governo*

- “Settimanale di cantiere” comprensivo delle attività previste nella settimana successiva.
3. I dati sono trasmessi, anche mediante interfaccia *web*, al Commissario Straordinario, alla Prefettura, agli Organi di Polizia e alla Direzione dei Lavori.
  4. Il c.d. “Settimanale di Cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle Opere da realizzare con l’indicazione della ditta (lo stesso Commissario Straordinario in caso di esecuzione diretta, l’affidatario ovvero il sub-affidatario di cui all’articolo 174 del D. Lgs. N.163/2006 e s.m.i.), dei mezzi dell’affidatario, del sub-affidatario e/o di eventuali altre ditte che effettuano la fornitura, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che, comunque, avrà accesso al cantiere.
  5. In attuazione di quanto stabilito nel presente articolo, sarà trasmesso, a cura dell’Ufficio del Commissario Straordinario, un modello nel quale si dovranno, peraltro, indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all’interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all’accesso per altro motivo.
  6. Il Referente di Cantiere ha l’obbligo di comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, senza alcun ritardo e, comunque entro le ore 18.00 del giorno antecedente ovvero del giorno che precede quello interessato dalla variazione in questione.
  7. L’Appaltatore, tramite il Referente di Cantiere, ha l’obbligo di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di verificare che i lavori siano eseguiti utilizzando esclusivamente (salvo le variazioni di cui sopra) le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati nel Settimanale.
  8. La Prefettura, acquisite le informazioni, provvede, a mezzo delle Forze dell’Ordine, a:
    - I. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
    - II. verificare, alla luce del “Settimanale di Cantiere”, la regolarità degli accessi e delle presenze;
    - III. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;
    - IV. acquisire dal Referente di Cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile;
    - V. curare l’attività di coordinamento istituzionale;
    - VI. raccogliere ed elaborare i dati di interesse;
    - VII. calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o il referente di Cantiere;

*Scy m h Ju* <sup>11</sup>  
*R*

*6*



*Prefettura di Taranto*  
*Ufficio territoriale del Governo*

- VIII. disporre, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'Opera, presso laboratori all'uopo individuati, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dallo stesso Ufficio del Commissario Straordinario.
9. Per il conseguimento delle suindicate finalità, in tutti i contratti e sub-contratti stipulati ai fini dell'esecuzione delle Opere, verrà inserita apposita clausola che contempra i seguenti impegni:
- assicurare che le persone le quali, a qualunque titolo, accedono presso i cantieri di lavoro siano munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della Legge n. 136/2010.
  - assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art.18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art.5 della legge 13 agosto 2010, n.136, e che sia in possesso di un documento d'identità in corso di validità; la disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.
  - assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art.4 della citata legge 136/2010.
10. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, si osserveranno le prescrizioni di cui all'articolo 4 della L. 136/2010.
11. In materia di identificazione degli addetti nei cantieri, si rinvia alle disposizioni recate nell'articolo 5 della richiamata L. 136/2010.
12. In caso di mancata osservanza non giustificabile degli impegni di cui al presente articolo, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi ai cantieri, il Commissario Straordinario applicherà all'impresa una sanzione pecuniaria pari al 2% del valore del contratto. In caso di ripetute inosservanze si potrà disporre, previa diffida, la risoluzione dello stesso contratto.

*Sty in the J- R<sup>g</sup>*

12

*h*



*Prefettura di Taranto*  
*Ufficio territoriale del Governo*

**ART. 5**

**La gestione dei rifiuti derivanti dalla realizzazione degli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto nonché delle connesse opere**

1. In attuazione al presente *Protocollo*, fatte salve le competenze istituzionali della Regione e delle altre Amministrazioni interessate in materia di autorizzazioni, vigilanza e controllo nella gestione dei rifiuti, il Commissario Straordinario, in collaborazione con la stessa Regione, ha il compito di garantire il corretto flusso dei dati relativi alla gestione (inclusa la caratterizzazione, il trasporto ed il trattamento), recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dalla realizzazione delle Opere, al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività di controllo e sorveglianza effettuate in conformità alla norma vigente in materia, rappresentata dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (di seguito anche "Decreto").
2. Al fine di monitorare la corretta e completa osservanza delle norme di cui al precedente comma, il Commissario Straordinario si impegna, per ciascun intervento, a:
  - a. in fase di redazione dei documenti di gara, richiedere la predisposizione, a cura di ciascuna impresa concorrente, di un Piano relativo alla gestione, recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dalla realizzazione delle Opere che costituirà parte integrante della documentazione tecnica presentata.
  - b. in fase di realizzazione delle Opere, rendere disponibili nelle modalità opportune a tutte le Amministrazioni preposte alla sorveglianza ed al controllo nella materia in argomento, i documenti e le informazioni utili a verificare che quanto dichiarato nel Piano di cui al precedente punto a) sia correttamente applicato.
3. Il Piano relativo alla gestione, recupero e smaltimento dei rifiuti dovrà contenere:
  - a. Tipologia e stima quantitativa dei residui prodotti dalla realizzazione delle Opere connesse agli interventi che soddisfano i requisiti del sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184 bis del citato D.Lgs. n.152/2006.
  - b. Tipologia e stima quantitativa dei rifiuti prodotti dalla realizzazione delle Opere connesse agli interventi ivi compresa la classificazione ai sensi dell'Allegato d) del Decreto.
  - c. Individuazione delle aree adibite a stoccaggio dei rifiuti autorizzate ai sensi del citato Decreto.

*u*

*Ag* *en* *He* *Jul* *Ed*



*Prefettura di Taranto*  
*Ufficio territoriale del Governo*

- d. Descrizione delle operazioni di gestione, recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dalla realizzazione delle Opere connesse agli interventi.
  - e. Individuazione dei soggetti autorizzati *ex lege* ad effettuare le citate operazioni, compresa la puntuale indicazione degli impianti di recupero e smaltimento destinatari dei rifiuti prodotti dalla realizzazione delle Opere connesse agli interventi.
  - f. Cronoprogramma delle attività di gestione, recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dalla realizzazione delle Opere connesse agli interventi.
4. Fermo restando quanto stabilito nel Piano di cui al precedente comma, l'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Commissario Straordinario i dati di cui al precedente articolo 3, comma 6, lettera a), b) e c), nonché eventuali variazioni, debitamente motivate, rispetto a quanto stabilito nel citato Piano relativo alla gestione, recupero e smaltimento dei rifiuti.
  5. In caso di inosservanza, non giustificabile, degli obblighi informativi di cui al precedente comma, il Commissario Straordinario applicherà all'impresa una sanzione pecuniaria pari al 2% del valore del contratto. In caso di ripetute mancate trasmissioni e/o inosservanze si potrà disporre, previa diffida, la risoluzione dello stesso contratto.
  6. A tal fine, il Commissario, si impegna ad inserire nei contratti con gli appaltatori apposita clausola con la quale questi ultimi assumono l'obbligo di fornire, tempestivamente, allo stesso i dati di cui al precedente comma 4. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese appaltatrici accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente *Protocollo*, compresa la possibilità di applicazione del sistema sanzionatorio ivi previsto nonché la possibilità di eventuale risoluzione, previa diffida, dello stesso contratto.

**Art. 6**

**Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Per assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi ai lavori, alle forniture ed ai servizi destinati alla realizzazione delle opere previste dal presente *Protocollo*, saranno osservate le prescrizioni di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge n. 214/2011, secondo le direttive e le modalità esecutive fornite



*Prefettura di Taranto*  
*Ufficio territoriale del Governo*

- al riguardo dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
2. Il Commissario Straordinario vigila affinché le imprese interessate si avvalgano, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 231/2007.
  3. Il Commissario Straordinario vigila, altresì, affinché sia richiamato l'obbligo di cui sopra anche nei confronti delle imprese esecutrici di lavori, servizi e forniture, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'Opera.

**ART. 7**  
**Prevenzione interferenze illecite**

1. In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione delle Opere, il Commissario Straordinario si impegna a:
  - I. inserire, nella documentazione di gara, il riferimento al presente *Protocollo*, quale documento di gara, normativo e contrattuale, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'appaltatore;
  - II. predisporre la documentazione di gara nel rispetto dei principi ispiratori del presente *Protocollo* e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; in particolare sarà prestata maggiore attenzione alla disciplina in materia di subappalto e di penali, nonché in ordine ai criteri di qualificazione ed alle modalità e i tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
  - III. predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive allegata al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:



*Prefettura di Taranto*  
*Ufficio territoriale del Governo*

- a) Clausola n. 1  
“La sottoscritta impresa si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.)”. Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'A.G. o agli Organi di Polizia.
- b) Clausola n. 2  
“La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate l'Autorità Portuale e la Prefettura.”
- c) Clausola n. 3  
“La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura e il Commissario Straordinario in data 21 marzo 2014 e di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto”.
2. Il Commissario Straordinario si impegna a prevedere che gli obblighi di cui al precedente comma 1, punto III, lettere a), b) e c) siano inseriti sia nei contratti stipulati con il Commissario, sia nei contratti stipulati da quest'ultimo con gli operatori economici “della filiera” e che la violazione degli obblighi di cui alle predette lettere a) e b), sia espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il Commissario Straordinario valuta l'inosservanza dei predetti obblighi ai fini della revoca degli affidamenti.
3. Il Commissario Straordinario si impegna, altresì, a prevedere negli schemi di contratto da porre a base di gara e nei contratti stipulati per la realizzazione delle Opere quanto segue:
- a. l'obbligo dell'appaltatore di far rispettare il presente *Protocollo* ai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quella di cui al precedente comma 1.

16



*Prefettura di Taranto*  
*Ufficio territoriale del Governo*

- b. l'obbligo per l'appaltatore di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, alla preventiva acquisizione, da parte del Commissario Straordinario, delle informazioni antimafia a carico del cessionario.

Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto, deve essere previsto l'obbligo per l'appaltatore di inviare tutta la documentazione di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Protocollo relativa al soggetto cessionario.

- c. l'obbligo per l'appaltatore di procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'articolo 30 del D.Lgs. 276/2003, solo previa autorizzazione del Commissario Straordinario all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte stessa del Commissario Straordinario, delle informazioni antimafia sull'impresa distaccante.

Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera. Pertanto, deve essere previsto l'obbligo per l'appaltatore di inviare tutta la documentazione di cui all'art. 2, comma 2, del presente *Protocollo* relativa all'impresa distaccante.

4. I contratti concernenti qualunque impresa della filiera come sopra definita che non contengono le clausole in questione sono nulli senza necessità di apposita declaratoria, con esclusivo accollo di responsabilità a carico dell'impresa che ha stipulato detti contratti con il proprio subcontraente o fornitore.

**ART. 8**

**Ulteriori oneri in capo al Commissario Straordinario**

1. Il Commissario Straordinario si impegna a dare notizia, senza ritardo, alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei



*Prefettura di Taranto*  
*Ufficio territoriale del Governo*

- confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.
2. L'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.
  3. Il Commissario Straordinario si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
  4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. ed, in particolare, di coloro che non denunciino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto dell'articolo 38, lettera m-ter) del richiamato decreto legislativo.
  5. L'obbligo di cui al precedente comma 3 viene contrattualmente assunto, nei confronti del Commissario Straordinario, dall'appaltatore e, nei confronti di questi, dai subcontraenti e dai terzi subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi, in tal modo assunti, è valutata dal Commissario Straordinario ai fini della revoca degli affidamenti.

**ART. 9**  
**Compiti del Gruppo Interforze**

1. Le verifiche antimafia, gli altri adempimenti conseguenti e le attività indicate nel presente *Protocollo* sono curati dal Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura in attuazione del decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini dell'individuazione della Prefettura competente per territorio ad effettuare gli accertamenti propedeutici al rilascio dell'informazione antimafia si applica la disciplina prevista dall'art. 90 del D.Lgs. n. 159/2011.
2. Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, la Prefettura inoltra la richiesta alla Prefettura competente, individuata ai sensi del presente *Protocollo*, indirizzandola al coordinatore del Gruppo Interforze e segnalando, ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni di cui al precedente

18  
Handwritten initials and signature



*Prefettura di Taranto*  
*Ufficio territoriale del Governo*

articolo 2, che la stessa viene effettuata in attuazione del presente *Protocollo*.

**ART. 10**  
**Sanzioni**

1. Come stabilito nel precedente articolo 1, il Commissario Straordinario applicherà alle imprese appaltatrici una sanzione pecuniaria, determinata nella misura fissa del 2% dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni, nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati indicati nel precedente articolo 3 e relativi alle imprese subcontraenti, di cui al precedente articolo 1, comma 2 (comprese le variazioni degli societari e manageriali) e dell'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006.
2. Il Commissario Straordinario applicherà alle imprese appaltatrici una sanzione pecuniaria pari al 2% dell'importo del contratto anche nei casi di mancata osservanza non giustificabile degli impegni di cui al precedente articolo 4.
3. Analogamente, in caso di inosservanza, non giustificabile, degli obblighi informativi di cui al precedente articolo 5, comma 4, il Commissario Straordinario applicherà all'impresa una sanzione pecuniaria pari al 2% del valore del contratto.
4. Nel caso di mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., si rinvia a quanto espressamente stabilito nel precedente articolo 6.
5. Come previsto dal precedente articolo 2, la penale applicata, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, nei confronti della società o impresa per la quale siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e che a seguito di informazione interdittiva venga estromessa, è stabilita nella misura del 10% dell'importo del contratto o del subcontratto.
6. Come stabilito nel precedente articolo 1 comma 6, con l'adesione al presente Protocollo, il Commissario Straordinario si impegna ad inserire in tutti i contratti stipulati apposita clausola con la quale l'Appaltatore assume l'obbligo di fornire i dati precedentemente indicati nel richiamato comma 6, relativi alle società e alle imprese subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle Opere.
7. Nella clausola di cui al precedente comma si stabilisce che le imprese accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nel presente



*Prefettura di Taranto*  
*Ufficio territoriale del Governo*

*Protocollo*, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del Commissario Straordinario.

8. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al subappalto non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico del Commissario Straordinario, né a carico dell'appaltatore/subcontraente, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.
9. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente *Protocollo* confluiranno in apposito fondo, istituito presso il Commissario Straordinario, destinato a finanziare interventi finalizzati alla sicurezza antimafia delle Opere, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Prefettura.

**ART. 11**

**Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera**

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 11 del Protocollo di Legalità siglato in data 13 febbraio 2012 a Milano tra la Prefettura, EXPO 2015 S.p.A. e le Organizzazioni sindacali di settore, a fini di monitoraggio, tracciamento e trasparenza dei flussi di manodopera si conviene quanto segue:

1. attesa l'esigenza di sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le modalità di assunzione della manodopera, le parti si impegnano a definire procedure di reclutamento improntate alla massima trasparenza;
2. ai fini del comma 1 è costituito presso la Prefettura, nell'ambito del Gruppo Interforze presieduto dallo stesso coordinatore, apposito *tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera* cui partecipano un rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria dei lavoratori edili. Presso lo stesso tavolo possono essere esaminate questioni generali inerenti il contrasto al fenomeno di sfruttamento del lavoro, come sanzionato dall'art. 12 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

*[Handwritten signatures]*



*Prefettura di Taranto*  
*Ufficio territoriale del Governo*

**ART. 12**  
**Vigenza del Protocollo**

Il Protocollo di legalità avrà durata fino alla conclusione dei lavori di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e delle opere connesse.

Taranto, 12 maggio 2014

Il Prefetto di Taranto  
Dott. Umberto GUIDATO

Il Commissario Straordinario per  
gli interventi urgenti di bonifica,  
ambientalizzazione e  
riqualificazione di Taranto  
Ing. Alfio PINI

Il Presidente della Regione Puglia  
On.le Dott. Nicola VENDOLA

Il Commissario Straordinario  
della Provincia di Taranto  
Dott. Mario TAFARO

Il Sindaco di Taranto  
Sen. Dr. Ippazio STEFANO

Il Sindaco di Statte  
Sig. Angelo MICCOLI

Il Presidente dell'Autorità Portuale  
Avv. Sergio PRETE

Le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sottoscrivono limitatamente ai sensi dell'art. 11:



*Prefettura di Taranto*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Il Segretario Generale provinciale  
CGIL  
Dott. Luigi D'ISABELLA

Il Segretario Generale provinciale CISL  
Dott.ssa Daniela FUMAROLA

Il Segretario Generale provinciale UIL  
Dott. Giancarlo TURI

Il Segretario Generale provinciale  
UGL  
Sig. Giuseppe Fabio DIMONTE

**Alla presenza**

del Vice Ministro dell'Interno  
Sen. Filippo Bubbico